

N. R.G. 7863/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. [REDACTED]

DOTT. [REDACTED]

DOTT. [REDACTED]

PRESIDENTE REL.

GIUDICE

GIUDICE

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7863 del ruolo generale dell'anno 2021

vertente tra

C [REDACTED] **S.R.L.**

opponente, con l'avv. [REDACTED]

e

S [REDACTED]

opposto, con gli avv.ti [REDACTED]

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15.9.2022 e perciò, per l'opponente, come da foglio di p.c. depositato telematicamente; per l'opposta, come da comparsa di costituzione e risposta.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo.



Con decreto ingiuntivo n. 1999 ord. in data 19.5.2021, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a G [REDACTED] s.r.l. (nel prosieguo, G [REDACTED]) di pagare in favore del ricorrente M [REDACTED] la somma di € 9.000,00=, oltre interessi e spese, quale residuo compenso dovuto per l'attività di amministratore della società resistente, prestata sino alla data delle sue dimissioni, rassegnate in data 11 maggio 2020.

Avverso detto decreto, notificato in data 19.5.2021, ha proposto tempestiva opposizione G [REDACTED] con citazione notificata al S [REDACTED] in data 25.6.2021.

La società opponente ha eccepito, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che lo ha pronunciato per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello statuto della società; in subordine, l'improcedibilità della domanda per non avere il ricorrente esperito il preventivo tentativo di conciliazione, obbligatorio ai sensi della medesima clausola statutaria; ha infine contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria dal S [REDACTED] (in difetto di accordo fra le parti in ordine alla debenza, o – quantomeno - alla misura del compenso e di delibera assembleare determinativa di detto compenso).

Ciò premesso, G [REDACTED] ha rassegnato articolate conclusioni dirette ad ottenere, in sostanza: *i*) in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del giudice adito in ragione dell'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello statuto sociale; *ii*) sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, la declaratoria di improcedibilità della domanda, non essendo stato esperito il preventivo tentativo di conciliazione previsto dalla medesima disposizione statutaria; *iii*) in via subordinata di merito, la revoca e/o declaratoria di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento dell'insussistenza del credito vantato dal S [REDACTED] in ogni caso con vittoria di spese.

Il S [REDACTED] si è costituito in giudizio aderendo, in sostanza all'eccezione "di competenza arbitrale" sollevata dalla società opponente. Ha contestato, nel merito, la fondatezza dei motivi di opposizione ed ha concluso come segue:

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertata la legittimità dell'azione monitoria intrapresa dall'odierno opposto,

In via pregiudiziale: *previe le necessarie ed opportune valutazioni in ordine alla valida applicazione della clausola arbitrale contenuta all'art. 29 dello statuto di G [REDACTED] srl, dichiarare la propria incompetenza e rimettere la decisione ad un arbitro;*



Nel merito: confermare il diritto al compenso maturato dal Sig. S [redacted] per lo svolgimento dell'incarico di Amministratore della società G [redacted] dal 5 giugno 2018 al 11 maggio 2020 e per l'effetto condannare la società G [redacted] Srl al pagamento in favore del sig. S [redacted] della somma ingiunta e pari ad € 9.000,00 oltre interessi e spese liquidate con il decreto, oltre oneri di legge;

In via istruttoria: con ogni riserva istruttoria”.

La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.9.2022 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

2. Eccezione di “competenza arbitrale”.

L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che lo ha pronunciato, in presenza della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello statuto di G [redacted] è fondata e va perciò accolta.

Come accennato *sub* 1. il S [redacted] ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento del compenso che assume spettante per la propria attività di amministratore di G [redacted]

Ciò posto, l'art. 29 dello statuto della società prevede testualmente, al primo comma, che “*qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione [...]. Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società*”. L'ambito operativo della clausola compromissoria viene poi ampliato dal successivo quinto comma dell'articolo in esame, a norma del quale “*sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*”.

L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità ha chiarito la natura *lato sensu* societaria delle controversie che contrappongono la società al suo amministratore (o viceversa).

Così, fra le altre, Cass. 2759/2016, secondo cui “*il rapporto che lega l'amministratore alla società è di immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, né a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere, piuttosto, ascritto all'area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario "tout court", sicché le*



controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari".

Nello stesso senso, la successiva Cass. SS.UU. 1545/2017 ha precisato che *"l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c.; ne deriva che i compensi loro spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall'art. 545, comma 4, c.p.c."*

Conformi, infine, la precedente Cass. 13956/2016, secondo cui *"va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla "ratio" dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardano l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società"* e la più recente Cass. 285/2019, secondo cui *"il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni"*.

Il rapporto che lega la società al proprio amministratore, pur traendo origine da un contratto diverso da quello di società, ascrivibile *"all'area del lavoro professionale autonomo"* deve essere perciò qualificato *"come rapporto societario"* in senso lato; e ciò con particolare riferimento alle questioni che attengono alla competenza a conoscere delle relative controversie.

Ciò posto, l'art. 29 dello statuto di G [REDACTED] affida, come ricordato, alla competenza arbitrale *"qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti*



disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero" (1° comma), precisando che "sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale" (5° comma).

Anche alla luce del criterio ermeneutico estensivo di cui all'art. 808 *quater* c.p.c., appare perciò indubbio che la presente controversia (che verte sulla effettiva spettanza del compenso reclamato dall'amministratore – pur cessato - della società) rientri nell'ambito - soggettivo e oggettivo - di operatività della clausola compromissoria.

Conclusione alla quale ha, in sostanza, aderito l'odierno opposto, che, come ricordato, ha concluso preliminarmente perché il tribunale volesse, *"previe le necessarie ed opportune valutazioni in ordine alla valida applicazione della clausola arbitrale contenuta all'art. 29 dello statuto di G. s.r.l., dichiarare la propria incompetenza e rimettere la decisione ad un arbitro"*.

Trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevata la competenza funzionale dell'ufficio giudiziario che lo ha pronunciato a conoscere della medesima opposizione, va quindi dichiarata, in primo luogo, la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che lo ha pronunciato.

Ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo, restando a carico dell'odierno opposto le spese relative alla fase monitoria.

Nel merito, sempre per effetto della competenza arbitrale, va poi dichiarato il difetto di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere di ogni ulteriore domanda proposta.

3. Spese.

La pronta adesione di parte opposta all'eccezione di "competenza arbitrale" giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'opposizione proposta da G. s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 1999 ord., in data 19.5.2021, e, per l'effetto, revoca detto decreto; dichiara l'incompetenza di questo tribunale a conoscere delle ulteriori domande proposte; compensa per intero fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Brescia il 19.1.2023.



Il presidente estensore
dott. [REDACTED]

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

